



*XIII Corso di Formazione Interdottorale di Diritto e Procedura Penale “Giuliano Vassalli” per
Dottorandi e Dottori di Ricerca*

*Coordinato dal Consiglio Scientifico Regionale del Siracusa Institute e
con il patrocinio dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale*

SISTEMA PENALE E SOSTENIBILITÀ

TUTELA DELL’AMBIENTE, *SUPPLY-CHAIN DUE DILIGENCE* E RESPONSABILITÀ D’IMPRESA

Siracusa, 10-12 Dicembre 2026

La tredicesima edizione del *Corso di Formazione Interdottorale di Diritto e Procedura Penale “Giuliano Vassalli” per Dottorandi e Dottori di ricerca* è dedicata all’analisi del rapporto tra il sistema penale sostanziale e processuale e la sostenibilità, in una fase storica nella quale quest’ultima sembra aver perso la natura di solo principio programmatico, criterio di indirizzo delle politiche pubbliche o formula riassuntiva della transizione ecologica, per guadagnare centralità anche nell’ambito del diritto punitivo, come autonomo valore in grado di incidere sulle forme della tutela penale e delle sanzioni amministrative.

In tempi recenti, il tema della sostenibilità ha infatti assunto un rilievo crescente nel dibattito giuridico interno, europeo e internazionale. La protezione dell’ambiente, la salvaguardia degli ecosistemi e del clima, la tutela delle generazioni future, il governo responsabile delle catene del valore, la trasparenza delle informazioni societarie legate al c.d. “bilancio di sostenibilità” e l’integrità dei mercati di strumenti finanziari legati allo sviluppo sostenibile sono solo alcuni dei tasselli che compongono il quadro di un emergente “diritto dello sviluppo sostenibile”. Un campo di materia nel quale la considerazione dei rischi derivanti dal cambiamento climatico e dall’attuale modello produttivo orienta la ricerca di forme di sviluppo compatibili con la dignità della persona, la sicurezza collettiva e l’equilibrio degli ecosistemi.

In tale prospettiva, il diritto penale sostanziale e processuale è chiamato a confrontarsi con questioni di particolare complessità. La sostenibilità, infatti, nasce in ambiti non propriamente attinenti al punire e si sviluppa, anzitutto, come criterio di orientamento dell’azione pubblica, come limite alla discrezionalità amministrativa e come obiettivo di regolazione economica e sociale. Il

riferimento allo sviluppo sostenibile attraverso una pluralità di fonti, collocate su livelli diversi dell'ordinamento.

Sul piano internazionale, dal Rapporto Brundtland alla Dichiarazione di Rio, sino all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, la sostenibilità si è progressivamente affermata come criterio di composizione tra sviluppo economico, tutela dell'ambiente, protezione sociale e responsabilità verso le generazioni future. Nel diritto dell'Unione europea, tale traiettoria trova riscontro già nel diritto primario – dall'art. 3 TUE all'art. 11 TFUE, fino all'art. 37 della Carta di Nizza – e si è poi tradotta in un articolato programma regolatorio sempre più orientato alla prevenzione dei rischi ambientali, sociali e di *governance*. Ampio e composito è infatti il ventaglio di fonti normative UE che impongono obblighi di sostenibilità agli operatori economici: dal complesso di misure del *Green Deal*, alle recenti direttive in materia di tutela penale dell'ambiente (Direttiva UE 2024/1203), sulla *Corporate Sustainability Due Diligence* (Direttiva UE 2024/1760), sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (Direttiva UE 2022/2464 e Direttiva UE 2026/470) e in tema di scambio delle quote di emissione (Direttiva 2003/87CE sull'*Emission Trading System* – *ETS*, in seguito modificata dalla Direttiva UE 2023/958).

Nel diritto interno, la riforma degli artt. 9 e 41 Cost. ha conferito rilievo costituzionale alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni, incidendo al contempo sui limiti dell'iniziativa economica privata e sui fini ai quali possono essere orientati i programmi e i controlli pubblici sull'attività economica. A tale quadro si affianca l'art. 3-*quater* d.lgs. n. 152/2006, che eleva lo sviluppo sostenibile a principio generale dell'azione ambientale, imponendo che ogni attività giuridicamente rilevante ai sensi del Codice dell'ambiente – comprese dunque le norme penali – si conformi all'esigenza di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non comprometta la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.

Ne deriva un parametro ordinamentale destinato a riflettersi sulla regolazione dell'impresa, sull'esercizio della discrezionalità amministrativa e, per il tramite delle discipline di settore, anche sulla fisionomia della tutela penale.

A venire in rilievo è, in primo luogo, la direttrice di rafforzamento e rinnovamento della tutela penale dell'ambiente. In ambito internazionale ed eurounitario, il vivace dibattito sul crimine di ecicidio e sui nessi fra protezione dell'ambiente e tutela dei diritti umani per un verso, e per altro verso, la già citata direttiva UE 2024/1203 segnalano una crescente attenzione degli Stati nei confronti delle istanze di tutela dell'ambiente e degli interessi limitrofi (primo fra tutti, la salute umana), anche in prospettiva *inter* o *trans-generazionale*. Analogamente, sul versante interno, la recente implementazione della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente avvenuta con l'adozione del D.Lgs.

n. 81/2026 e altri importanti interventi legislativi in materia (fra tutti, il D.L. n. 116/2025, conv. in L. n. 147/2025 – c.d. “Decreto Terra dei fuochi”) evidenziano un costante riemergere delle istanze di ulteriore rafforzamento della repressione penale in materia ambientale.

Di fronte a tali nuovi bisogni di protezione, i temi ormai “classici” del diritto penale dell’ambiente – l’individuazione del bene giuridico, la scelta delle tecniche di tutela, l’imputazione oggettiva e soggettiva del reato – sono tornati ad affacciarsi nel dibattito secondo nuove fisionomie.

Basti richiamare la riflessione sull’inclusione delle nuove generazioni e degli obiettivi di neutralità climatica nell’orizzonte di tutela dei beni giuridici ambientali, o sull’opportunità di intercettare e punire esclusivamente le condotte produttive di effetti potenziali e remoti sull’integrità dell’ambiente. Un profilo ulteriore è quanto il tema della sostenibilità influisca nell’orientare l’intervento penale verso forme di gestione anticipata dei rischi, per un verso attraendolo verso il dominio del principio di precauzione, per altro verso esigendo una verifica dei rapporti con l’intervento preventivo e punitivo di tipo amministrativo.

Questi e altri interrogativi sul futuro della materia emergono, peraltro, in un momento in cui il quadro normativo è attraversato da significative trasformazioni. Tanto la revisione degli obblighi di incriminazione per i reati ambientali operata dalla direttiva UE 2024/1203, quanto le scelte, perlopiù di segno repressivo, recentemente compiute dal legislatore italiano in sede di attuazione interna sollecitano riflessioni critiche sui limiti di un approccio di tutela in prevalenza incentrato su misure di carattere punitivo.

Rimangono, inoltre, al centro del dibattito le tematiche che attengono al rapporto tra effettività della tutela dell’ambiente e scelte sanzionatorie. Da un lato, entrano in gioco le reali capacità della disciplina penale di promuovere forme di riparazione *post delictum* del reato ambientale: dal ripristino materiale dei luoghi all’adempimento tardivo del precetto, fino alle possibili declinazioni della giustizia riparativa nel peculiare contesto delle offese ambientali. Dall’altro, continuano a sperimentarsi nuove soluzioni per incidere sull’attività delle imprese, che costituiscono la sede criminologica ordinaria del reato ambientale; si pensi, per esempio, all’armonizzazione europea di più rigorose sanzioni pecuniarie contro le persone giuridiche (basate anche su percentuali del fatturato), o ancora, sul fronte interno, al recente debutto degli strumenti di prevenzione antimafia nei confronti dell’impresa agevolatrice di reati ambientali.

Un secondo ambito di indagine concerne il ruolo degli attori collettivi nella prevenzione e nella mitigazione degli impatti negativi derivanti dall’attività d’impresa negli attuali assetti produttivi, connotati non solo dalla centralità assunta dai gruppi multinazionali, ma anche dalla presenza di articolate catene globali del valore. In tali contesti, le dinamiche di frammentazione

produttiva, unitamente alle pratiche di *forum shopping*, incidono sull'effettività dei paradigmi di tutela, rendendo più complessa l'individuazione dei centri di imputazione della responsabilità.

Già da tempo, nelle fonti di *soft law* – tra cui i Principi Guida ONU su Imprese e Diritti Umani e le Linee guida OCSE per le imprese multinazionali – si è progressivamente affermata l'idea di una funzione proattiva delle *corporation* nella tutela di interessi di rilievo collettivo, quali l'ambiente e i diritti umani, suscettibili di essere incisi tanto dalle attività direttamente svolte quanto da quelle dei partner commerciali operanti lungo le catene del valore.

Tale evoluzione ha conosciuto, negli ultimi anni, un significativo consolidamento sul piano normativo, attraverso l'introduzione di obblighi di *due diligence*, talora assistiti da regimi sanzionatori anche di natura punitiva. In questo solco si iscrive, in particolare, la già citata direttiva CSDDD, con cui gli ordinamenti nazionali sono chiamati a misurarsi in vista del suo recepimento. In tale prospettiva, emerge l'esigenza di una riflessione sistematica sul coordinamento tra i nuovi obblighi di *due diligence* e i canali di responsabilità già esistenti. Il tema investe, tra l'altro, il rapporto con i modelli di responsabilità da reato degli enti, sollecitando interrogativi circa possibili forme di sovrapposizione, integrazione o di ridefinizione degli assetti normativi vigenti.

In stretta connessione con tali profili, e sempre in ragione della concreta configurazione degli assetti organizzativi delle imprese, assumono rilievo i fenomeni di sfruttamento del lavoro e, più in generale, le questioni attinenti alla sostenibilità sociale. In questa direzione, emergono anche talune esperienze applicative maturate in ambito nazionale, quali quelle relative all'amministrazione giudiziaria delle imprese coinvolte in contesti di sfruttamento, in particolare nel settore della moda, che offrono spunti significativi per una indagine sulle forme di intervento e sugli strumenti di prevenzione e controllo dell'attività imprenditoriale.

Un ulteriore terreno di riflessione, legato al mondo dell'impresa, è rappresentato dagli obblighi di *reporting* e dalla progressiva finanziarizzazione di numerosi strumenti legati alla sostenibilità. La transizione ecologica tende infatti ad affidarsi a strumenti di mercato, obblighi di rendicontazione, certificazioni, indici, prodotti finanziari e meccanismi di scambio collegati a obiettivi ambientali o climatici. In tale contesto, la veridicità delle informazioni diffuse dalle imprese e l'integrità dei mercati assumono un importante rilievo dal particolare angolo visuale del diritto penale. In dottrina, si è finanche proposto di parificare le falsità nei bilanci di sostenibilità a quelle rilevanti ai sensi degli artt. 2621 e 2622 c.c., specie quando dimostrino la medesima capacità offensiva. Il tema del *greenwashing*, in questa prospettiva, coinvolge la funzione dell'informazione societaria come strumento di controllo diffuso sull'attività delle *corporation*.

Accanto al profilo delle falsità informative, si colloca quello degli illeciti finanziari connessi agli strumenti di mercato legati alla transizione climatica. La qualificazione delle quote di emissione

come strumenti finanziari attuata con la direttiva MiFID II UE 2014/65 (*Markets in Financial Instruments Directive II*) e la loro riconduzione alla disciplina europea sugli abusi di mercato (Regolamento UE 596/ 2014 – *Market Abuse Regulation*) aprono infatti lo spazio alla rilevanza di condotte di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato anche in relazione a tali strumenti. Possono così assumere rilievo, in via esemplificativa, condotte volte ad alterare artificialmente il prezzo o la domanda di quote di emissione, crediti di carbonio o altri prodotti finanziari collegati a obiettivi ambientali, nonché pratiche fraudolente concernenti la creazione, la registrazione, la circolazione o la valorizzazione di strumenti destinati a compensare emissioni o a finanziare progetti climatici. La sostenibilità diviene, dunque, anche un aggiornato banco di prova per il diritto penale dei mercati finanziari, chiamato a misurarsi con nuovi oggetti di tutela e rinnovate forme di criminalità, che si fa talvolta fatica a ricondurre nell’ambito di applicazione delle fattispecie classiche: ci si riferisce, ad esempio, alla mancata compensazione di gas serra da parte delle imprese obbligate, all’immissione nel mercato di diritti di emissione inesistenti o a vendite multiple dei medesimi diritti.

Di significativo interesse sono anche i profili problematici attinenti il diritto processuale penale in materia di ambiente e sostenibilità, a partire dalla giurisdizione competente alle forme di cooperazione internazionale, alle specifiche tecniche investigative in materia ambientale e alle connesse specificità sul piano probatorio, alle misure cautelari e confiscatorie, alla costruzione – anche tramite l’ausilio dell’IA – di modelli adeguati sul piano organizzativo e gestionale nella prospettiva della sostenibilità.

Sono quindi numerose le questioni dogmatiche e di politica criminale con cui, in materia di ambiente e di sostenibilità, il diritto e il processo penale sono chiamati oggi a confrontarsi, in un difficile bilanciamento tra il necessario presidio alla costruzione di modelli di sviluppo sostenibile e i limiti che devono continuare a caratterizzare l’intervento punitivo in uno Stato costituzionale di diritto.

Il corso, che si svolgerà esclusivamente in presenza e sarà ospitato dal *Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights* nei giorni 10 dicembre (pomeriggio), 11 dicembre (intera giornata) e 12 dicembre (mattina) 2026, rappresenterà l’occasione per discutere, secondo la sperimentata formula dei panel tematici sviluppata negli scorsi anni, dei diversi punti di connessione tra diritto penale e sostenibilità.

Il corso si rivolge *in primis* a dottorandi e dottori di ricerca in discipline penalistiche (diritto e procedura penale, criminologia, ecc.). Stante l’interdisciplinarietà del tema prescelto, potranno

partecipare anche i dottorandi e dottori di ricerca in ulteriori discipline giuridiche suscettibili di essere interessati (diritto amministrativo, diritto internazionale e dell'Unione europea, diritto comparato, filosofia del diritto, scienze politiche, etc.).

Per stimolare una partecipazione attiva, le sessioni saranno articolate sulla base di una introduzione svolta da coordinatori e vedranno quindi l'intervento dei partecipanti che avranno fatto pervenire proposte di approfondimento di una delle tematiche attinenti all'area di interesse di ciascuna sessione, secondo il sistema *call for papers*.

Nel programma allegato, sono forniti a titolo esemplificativo alcuni spunti per possibili interventi. Il programma definitivo sarà predisposto una volta selezionati, ad opera del Comitato scientifico, i *papers* più rilevanti, che potranno indirizzarsi anche a profili del tema enucleati nelle diverse sessioni differenti da quelli proposti.

Durante i lavori sarà dedicato uno spazio apposito a un momento di riflessione e di scambio di esperienze fra i partecipanti al corso circa i rispettivi percorsi di dottorato, al fine di promuovere la circolazione di buone prassi.

Coloro che desiderano iscriversi al corso dovranno inviare una email entro il **30 settembre 2026** all'indirizzo email corso.interdottorale@siracusainstitute.org, allegando:

- un breve curriculum vitae che includa i seguenti dati: università e docente di riferimento, eventuale data di conseguimento del titolo di dottore di ricerca;
- su file separato, il titolo dell'intervento proposto, corredato di un abstract di max. 5.000 caratteri (spazi inclusi), da cui non sia possibile risalire all'identità dell'autore.

Le proposte più meritevoli saranno selezionate dal Comitato scientifico per un intervento e l'ammissione sarà comunicata ai partecipanti selezionati entro il **16 ottobre 2026**.

È prevista la partecipazione anche senza la presentazione di un *paper*.

Al termine dei lavori i relatori saranno invitati a redigere un contributo scientifico sull'oggetto del loro intervento. I lavori saranno, previo superamento del relativo processo di valutazione e di selezione, oggetto di pubblicazione. In particolare, i due migliori lavori, valutati come tali dal comitato scientifico del corso, saranno premiati con l'ammissione a svolgere un intervento programmato nel prossimo Convegno annuale del Gruppo italiano – AIDP.

La partecipazione al corso prevede un contributo di € 80 per le spese amministrative e include il pranzo nei giorni 11 e 12 dicembre.

Per le informazioni logistiche si rimanda all'informativa allegata alla *Call for papers*.

I Area Tematica

Il diritto penale dell'ambiente in trasformazione

Spunti di approfondimento:

- Nuove istanze di tutela ambientale: interessi delle future generazioni e protezione del clima
- Protezione dei diritti umani e tutela penale dell'ambiente
- L'armonizzazione europea dei reati ambientali e delle relative sanzioni
- La responsabilità penale da prodotto inquinante
- La rinnovata disciplina penale dei rifiuti
- Riparazione del reato, ripristino e *diversion* in materia ambientale
- *Compliance* ambientale e cooperazione pubblico-privato
- Responsabilità degli enti per i reati ambientali
- Prevenzione economico-aziendale antimafia e criminalità ambientale

II Area Tematica

Responsabilità degli enti, *due diligence* e sostenibilità sociale

Spunti di approfondimento:

- *Human rights due diligence* e regimi di responsabilità
- Gruppi di imprese e responsabilità *ex crimine*
- *Compliance* di gruppo e integrata
- CSDDD e prospettive di recepimento
- Applicazione del d.lgs. n. 231/2001 nello spazio
- Sfruttamento del lavoro e misure di prevenzione

III Area Tematica

Rendicontazione di sostenibilità e tutela dei mercati finanziari

Spunti di approfondimento:

- *Greenwashing* e diritto penale dell'informazione societaria
- Ruolo del revisore nella rendicontazione di sostenibilità
- Informazioni ESG, decisioni di investimento e tutela del risparmio
- *Insider trading* e *market manipulation* nel mercato dei diritti di emissione
- Crediti di carbonio, certificati ambientali e frodi nei meccanismi di compensazione

- Controlli interni, *compliance* e obblighi di segnalazione
- Rapporti tra sanzioni penali, amministrative e responsabilità da reato dell'ente

IV Area Tematica

Diritto processuale penale in materia di ambiente e sostenibilità

Spunti di approfondimento:

- Giurisdizione, competenza e cooperazione giudiziaria nei procedimenti per reati ambientali
- Tecniche investigative nelle indagini per reati ambientali
- La responsabilità civile: dinamiche processuali
- L'impatto dell'IA nella costruzione dei modelli 231
- Misure precautelari, cautelari, sequestri e confische "ambientali"
- Giustizia riparativa e crimini ambientali
- Prova scientifica, causalità e accertamento processuale nei reati ambientali
- Accertamento processuale della responsabilità degli enti e sostenibilità
- Rapporti tra sanzioni penali, amministrative e responsabilità da reato dell'ente
- Cooperazione tra autorità amministrative indipendenti e autorità giudiziaria

Comitato Scientifico

Antonio Gullo; Francesco Mazzacuva; Stefano Manacorda; Annalisa Mangiaracina; Vincenzo Militello; Serena Quattrocolo; Tommaso Rafaraci; Elisabetta Rosi; Rossella Sabia; Licia Siracusa.